

## Introduzione

La Riforma Cartabia del Codice di Procedura Civile estende agli avvocati civilisti (e ai giudici) i doveri di sintesi e chiarezza e i limiti dimensionali che il Codice del Processo Amministrativo ha introdotto per gli avvocati amministrativisti (e per i giudici), rispettivamente nel 2010 e nel 2016. Ma civilisti e amministrativisti hanno regole diverse, puntualmente identificate da Lorenzo Spallino<sup>1</sup>. In tabella riporto le principali differenze che riguardano la composizione.

Regola	Amministrativisti	Civilisti
Limiti dimensionali	Per tutte le cause	Cause di valore inferiore a 500.000 €
	Diverse lunghezze secondo i riti e il tipo di atto	Diverse lunghezze secondo il tipo di atto
	Richiesta di deroga sottoposta ad approvazione	Deroghe solo motivate
Criteri redazionali	Note a piè di pagina non ammesse	Note a piè di pagina ammesse per i riferimenti alle fonti giurisprudenziali e dottrinali
	Nessuna indicazione per l'oggetto del giudizio	Massimo 20 parole chiave per l'oggetto del giudizio
	Formato carattere preferibilmente di 14 punti	Formato carattere di 12 punti
	Indicazione dei font (Times New Roman, Courier, Garamond)	Nessuna indicazione dei font

### 1. La norma non è chiara

Se i limiti dimensionali sono chiarissimi, i concetti di sintesi e chiarezza risultano meno definiti<sup>2</sup>:

- la sintesi viene talvolta confusa talvolta con la concisione (che riguarda lo stile non le informazioni);
- la sintesi è intesa solo contro le ripetizioni e le prolissità (ma può essere fallita anche per difetto di informazione);

---

<sup>1</sup> Lorenzo Spallino, Criteri redazionali: processo civile vs processo amministrativo alla luce del decreto n. 110/2023, 28 agosto 2023, <https://www.dirittopa.it/it/interventi/cpa/criteri-redazionali-processo-civile-vs-processo-amministrativo/>.

<sup>2</sup> Lo pensa anche Giorgio Frus, *Chiarezza e sinteticità degli atti processuali: obiettivi tanto condivisibili, quanto difficilmente codificabili e sanzionabili*, in "Lavoro Diritti Europa. Rivista nuova di Diritto del Lavoro", n. 3, 2023.

- la chiarezza è definita con termini valutativi soggettivi (“univocamente intellegibile”, “chiaro”, “specifico” ecc.).

I margini di opinabilità sono tali per cui un atto che appare chiaro a un giudice potrebbe apparire oscuro a un altro. Questa situazione è molto pericolosa per l'avvocato, come sanno benissimo per ormai lunga esperienza gli amministrativisti, che di pronunce contrarie sull'argomento ne hanno ricevute parecchie (ma ne sono già arrivate anche per i civilisti), a volte persino sollecitate dagli avversari.

In primo luogo, l'avvocato non può ricorrere contro un giudizio di inammissibilità o contro la condanna a pagare le spese. La vaghezza della norma è tale da non consentire di contestare un'opinione in base a un'altra opinione.

In secondo luogo, con quale spirito il cliente paga le spese dovute all'oscurità nel caso in cui la causa sia stata vinta? E nel caso in cui la causa sia stata persa anche, o solo, per l'oscurità? E come si può spiegare al cliente che la causa potrebbe essere stata persa perché le argomentazioni decisive erano sepolte in fondo all'atto, ma il giudice non le ha lette perché non è tenuto a leggere le parti di un atto che eccedono i limiti dimensionali?

## 2. La norma della chiarezza

Ma c'è una buona notizia. Esiste una norma che illustra le 'regole' di scrittura che favoriscono la chiarezza. È la norma UNI 11482:2013 *Elementi strutturali e aspetti linguistici delle comunicazioni scritte delle organizzazioni* che, secondo i casi, prescrive o raccomanda come costruire le frasi e utilizzare il lessico non tecnico (le 'regole' della norma derivano dalle analisi scientifiche compiute dagli studiosi del linguaggio e convalidate sul campo). Si tratta dunque di un set di indicatori non opinabili e universali (anticipo qui un solo esempio: la raccomandazione di non comporre periodi più lunghi di 40 parole), validi per chiunque scrive per lavoro, non solo per gli avvocati.

Devo aggiungere – per chiarezza e per rispondere a un dubbio frequente – che nessuna di queste 'regole' riguarda il contenuto e la sua complessità. La norma cioè – e ci mancherebbe altro – non invita nessuno, in cambio di un chilo di chiarezza, a rinunciare nemmeno a un grammo di tecnicismi. La norma si limita a prescrivere o raccomandare alcuni accorgimenti di scrittura che, lungi dal costringere ma nemmeno a indurre chi scrive a banalizzare il suo argomento, lo aiutano a esporlo nel modo più semplice, cioè senza sovraccaricare il lettore della complessità del *modo*, che è sempre riducibile e quasi sempre eliminabile.

## 3. Dimostrare la chiarezza

Tra tutti gli indicatori di chiarezza della norma UNI, cinque sono particolarmente utili per l'avvocato, e sono solo raccomandati (non prescritti). Ciò

significa una certa flessibilità. Tre di essi, come la lunghezza del periodo, sono essenziali per dimostrare la chiarezza; altri due la dimostrano ad abundantiam.

In questo ebook presento i due metodi che ho elaborato per calcolarli automaticamente, utilizzando anche due diverse intelligenze artificiali, e ottenere semplicissime tabelle da inserire nell'atto. Il primo metodo è una procedura sintetica che riguarda gli indicatori essenziali e richiede meno di 5 minuti per essere completata (è possibile che la prima volta possa richiedere un po' più di tempo). Il secondo metodo illustra la procedura completa, ideale per chi ha più tempo.

Quando si rispetta una regola e se ne esibisce il rispetto, il destinatario, cioè il giudice, non può non tenerne conto, tanto più che la regola dovrebbe valere anche per lui. Il professionista mostra di avere fatto il suo dovere: ha preso sul serio i requisiti di sintesi e chiarezza, si è dato, appunto, una regola e un metodo per verificarli, e offre al giudice la cortesia di evitargli lo sforzo di farsi un'idea tra sé e sé. E chissà che idea si farebbe leggendo autocertificazioni come "In ossequio al disposto di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 02 luglio 2010 (Codice del Processo amministrativo) la deducente difesa precisa che il presente atto viene redatto nel rispetto del dovere di sinteticità e chiarezza richiesto dal legislatore".

Non solo: 'suggerisce' al giudice che il criterio per valutare sintesi e chiarezza è quello, al netto delle opinioni e dei gusti stilistici.

Non solo: 'suggerisce' al giudice di controllare se la controparte ha fatto altrettanto.

Non solo: garantisce il cliente, gli offre un valore aggiunto.

#### 4. Le intelligenze artificiali

Non si è mai parlato tanto di Intelligenza Artificiale da quando è diventata generativa, cioè capace di produrre da sé un testo scritto (il fenomeno è esploso nel novembre del 2022, con ChatGPT). Tuttavia, l'Intelligenza Artificiale applicata al linguaggio, il Natural Language Processing, esiste da tempo e, allo stato, è più affidabile per molte delle operazioni descritte nel metodo. Pertanto, ho selezionato per i vari calcoli due intelligenze artificiali gratuite:

- **ChatGPT**, l'intelligenza generativa del linguaggio di Open Ai;
- **LinguA**, un Natural Language Processing realizzato da ItaliaNLP Lab - Italian Natural Processing Laboratory dell'Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" (ILC) di Pisa.

L'avvocato non deve conoscerle per utilizzarle.

Per quanto riguarda ChatGPT, ho preparato, testato e validato dei prompt pronti all'uso che riducono le imprecisioni attuali del software e aggirano le funzioni che non sa compiere (per esempio, non sa contare, non riconosce bene i segni di punteggiatura ecc.).

Per quanto riguarda LinguA, ho predisposto delle procedure semplici, rapide e automatiche per estrarre tutte le informazioni utili dai risultati delle analisi, senza dover conoscere il linguaggio in cui sono presentate.

In definitiva, l'avvocato deve soltanto seguire la procedura passo passo, digitare i numeri, che sono il risultato delle analisi automatiche, in un excel che ho preimpostato con funzioni che eseguono automaticamente i calcoli.

Più semplice da fare che da dire.

## 5. Le altre norme

L'avvocato non è il primo e l'unico professionista a dover fare i conti con una norma che gli mette mani sulla tastiera. E non sarà l'ultimo.

Restando nell'ambito della normazione volontaria, l'ISO (di cui l'UNI è la filiale italiana) ha emanato una norma sul [Plain language](#), e ne annuncia una sul Legal Writing and Drafting e una sul Science Writing.

Lo spirito di tutte le norme sulla scrittura, tra le quali mi pare importante ricordare anche quella sull'[accessibilità](#), è quello di rendere chiaro come fare le cose, sveltire le procedure, risparmiando il tempo sprecato dai lettori a decodificare un linguaggio più difficile del necessario, a chiedere costosi chiarimenti. Insomma: scrivere per far fare bene e in fretta.

È evidente che qualcosa è successo nella comunicazione: è lievitata a volumi ingestibili, racconta questioni sempre più complesse, si rivolge a destinatari specializzati in un'altra materia (non dico i giudici), entra in un contesto condizionato da tempi stretti, dove il molto è troppo e il giusto... anche. Lo stile tradizionale è messo al di sotto di un valore più importante. Quello per gli avvocati è il giusto processo, la giustizia rapida ed efficace.

Le norme suggeriscono, raccomandano, prescrivono, ma sta a chi scrive di trovare il suo stile.

Una bella sfida.